

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO; decreto 25 settembre 2007; Pres. SANTANIELLO; Rel. SPINA.

Filiazione – Potestà genitoriale – Provvedimenti in limitazione – Affidamento della figlia ai nonni – Opportunità – Situazione di conflitto di interessi tra la minore ed i suoi genitori – Sussistenza – Curatore speciale della minore – Nomina d’ufficio da parte dell’autorità giudiziaria – Ammissibilità (Cod. civ., art. 336; cod. proc. civ., artt. 78 e 736).

«Nei procedimenti diretti all’ emanazione di provvedimenti che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole per la prole, il Giudice minorile, allorché accerti una situazione di conflitto di interessi tra il figlio ed i suoi genitori, deve nominare, d’ ufficio, un curatore speciale del minore, ai sensi dell’ art. 78, comma 2, c.p.c. (Nella specie, il Tribunale per i minorenni ha disposto il temporaneo affidamento della figlia ai nonni materni, con collocamento presso la loro abitazione, sul rilievo che la minore – sebbene fosse stata già affidata alla madre nell’ ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi – si sarebbe potuta trovare in situazione di possibile pregiudizio nella eventualità di una ripresa libera di contatti con i suoi genitori)»



Tribunale per i Minorenni di Trento

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona di :

Dr.ssa B. Santaniello	Presidente
Dr L. Spina	Giudice rel.
Dr.ssa I. Cubello	Giudice on.
Dr. L. Vivaldi	Giudice on.

ha emesso il seguente

D E C R E T O

nel procedimento n. 242/07 P. relativo al procedimento in favore della minore **D.L., n. a T. il (...).2000.**

=====

Visto il ricorso depositato in data 24.9.07 da V.M.P. e P.F., nonni materni della minore in oggetto, volto ad ottenere un provvedimento provvisorio di affidamento della bambina, con autorizzazione ai genitori di poter vedere la figlia quando lo vorranno, ma non da soli;

rilevato che dalla documentazione trasmessa dai ricorrenti e dal pubblico ministero si evince che la minore, vissuta prevalentemente dalla nascita insieme ai nonni materni, sebbene affidata alla madre in sede di giudizio di separazione (provvedimento dd 25.10.01) si potrebbe trovare in una situazione di possibile pregiudizio nella eventualità di una ripresa libera dei contatti con i genitori e che, pertanto, deve essere disposto il temporaneo affidamento della minore D.L. ai nonni materni con il collocamento presso la loro abitazione, **impregiudicati i successivi provvedimenti** che verranno emessi all'esito dell'istruttoria;

ritenuta la necessità di investire il competente Servizio Sociale di effettuare una approfondita indagine sulla situazione psico-socio-familiare della minore e di acquisire elementi al fine della regolamentazione del diritto di visita dei genitori e di riferire successivamente a questo Ufficio;

considerato, infine, che la situazione di conflitto di interessi che si profila tra la minore ed i suoi genitori impone la nomina di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 78 comma 2 c.p.c.;

P.Q.M.

visti gli artt. 737 C.P.C. e ss.C.P.C., 336 comma 3 e 4 C.P.C.;

**in via provvisoria ed urgente, impregiudicati i successivi provvedimenti;
su conforme parere del P.M.;**

D I S P O N E

il temporaneo affidamento della minore D.L. ai nonni materni con il collocamento presso la loro abitazione;

M A N D A

al competente Servizio Sociale di effettuare una approfondita indagine sulla situazione psico-socio-familiare della minore e di acquisire elementi al fine della regolamentazione del diritto di visita dei genitori e di riferire successivamente a questo Ufficio;

N O M I N A

curatore speciale della minore l'avv. P. Demattè del foro di Trento;

D I S P O N E

la comparizione dei nonni ricorrenti, dei genitori e del curatore della minore, nonché dell'assistente sociale che seguirà il caso dinanzi al G.D. dott. L. Spina per l'udienza del **25.10.07, alle ore 12,30.**

Si dà avviso che ai sensi dell'art. 336 comma 4 C.C. i genitori devono essere assistiti da un difensore, anche avvalendosi del patrocinio a spese dello Stato ove ne ricorrano le condizioni.

DICHIARA IL PRESENTE DECRETO IMMEDIATAMENTE EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 741 ULT. COMMA C.P.C.

Manda alla cancelleria di notificare **ai genitori** il presente provvedimento unitamente alla copia del ricorso dei nonni per gli adempimenti e di comunicare il provvedimento al P.M. sede, ai nonni, al curatore speciale e al Servizio Sociale.

Così deciso in Trento il 25.9.07

Il Cancelliere C1

Il Giudice relatore
(dott. L. Spina)

Il Presidente
(dott.ssa B. Santaniello)